

Cass. 1.2.2016 n. 1900
Data: 4.4.2016 11:40:49

STUDIO
MENICHINI
DOTTORI
COMMERCIALISTI
Sistema Integrato

Cass. 1.2.2016 n. 1900

ORDINANZA

La Corte,

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione:

Il relatore Cons. Dott. Giuseppe Caracciolo,
letti gli atti depositati,

osserva:

La CTR di Torino ha dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia, appello proposto contro la sentenza n. 108/01/2011 della CTP di Alessandria che aveva già accolto il ricorso della "Orione & C. srl", così rimanendo confermato l'avviso di accertamento per rettifica delle rendite di due immobili a destinazione di attività commerciale siti in Acqui Terme.

La predetta CTR ha rilevato che il 9.3.2012 era stata "depositata la copia di appello"; che il 16.4.2012 "è stato depositato l'appello" e - considerato che l'art. 22 del D.Lgs. n. 546/1992 prevede il termine di 30 giorni dalla proposizione del ricorso per il deposito dell'atto d'appello nella segreteria della Commissione Tributaria - ha dichiarato inammissibile l'appello medesimo perché "il termine di deposito scadeva il 7.4.2012".

L'Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La parte contribuente non si è difesa.

Il ricorso - ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all'art. 376 c.p.c. - può essere definito ai sensi dell'art. 375 c.p.c.

Ed invero, con il primo motivo d'impugnazione (improntato alla violazione e falsa applicazione dell'art. 22 del D.Lgs. n. 546/1992, assorbente del motivo residuo) la parte ricorrente si duole del fatto che il giudicante, ai fini di dichiarare inammissibile l'appello, abbia erroneamente preso in considerazione il giorno della spedizione della raccomandata per la notifica del ricorso d'appello, anziché quello della ricezione della raccomandata medesima.

Il motivo appare fondato e da accogliersi.

È ormai consolidato a da convalidarsi l'indirizzo giurisprudenziale (più recentemente affermatosi) secondo il quale: "In tema di contenzioso tributario, ai fini della costituzione in giudizio del ricorrente, il ricorso direttamente notificato con raccomandata a mezzo del servizio postale deve essere depositato nella segreteria della Commissione tributaria, a pena d'inammissibilità, entro trenta giorni dalla ricezione da parte del destinatario e non dalla spedizione da parte del ricorrente". (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9173 del 21/04/2011; Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 12027 del 28/05/2014 ed altre).

Invero, poiché il ricorso d'appello (come ha diligentemente dettagliato la parte ricorrente, in ossequio al canone di autosufficienza) risulta essere stato consegnato il 20 marzo 2012, non vi è dubbio che debba essere ritenuta erronea l'affermazione del giudicante secondo il quale il termine per il deposito sarebbe scaduto il 7.4.2012, nel mentre appare che il deposito dell'appello (avvenuto il 16.4.2012) sia del tutto tempestivo.

La pronuncia di secondo grado deve dunque essere cassata, con conseguente rinvio alla medesima CTR per il rinnovo dell'esame del gravame.

Il ricorso può pertanto essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza.

Roma, 30 giugno 2015.

Ritenuto inoltre:

che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto a riguardo del primo motivo, con assorbimento del secondo;
che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbendo il secondo.
Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR Piemonte che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente giudizio.